

**Scheda illustrativa relativa al Regolamento
sulle modalità semplificate per il ritiro dei RAEE
“Uno contro Zero”**

Il Decreto n. 121 del 31 maggio 2016 del MATTM, che entrerà in vigore il 22 luglio 2016, disciplina le modalità semplificate per il ritiro gratuito, da parte dei distributori, dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici (c.d. “ritiro uno contro zero”) e in particolare definisce:

- a) le procedure per il conferimento dei RAEE di piccolissime dimensioni (ovvero quelli di dimensioni esterne inferiori a 25 cm – cfr. art. 4, comma 1, lettera f, del D.Lgs. 49/2014) da parte degli utilizzatori finali;
- b) i requisiti tecnici per allestire il luogo di ritiro all’interno dei locali del punto vendita del distributore o in prossimità immediata di essi;
- c) i requisiti tecnici e le modalità per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta dei RAEE ritirati;
- d) i requisiti tecnici per il trasporto dei RAEE di piccolissime dimensioni dal deposito preliminare fino ai siti di destinazione.

Soggetti obbligati e campo di applicazione

Il decreto si applica nei confronti dei **distributori** (come definiti all’art. 4, comma 1, lettera h) e lettera i) del D.Lgs. 49/2014) nei seguenti casi:

1. distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq: questi, ai sensi dell’art. 11, comma 3 Dlgs. 49/14, sono obbligati ad effettuare il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni secondo il criterio dell’uno contro zero;
2. distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio inferiore a 400 mq: questi, pur non essendo obbligati, se intendono effettuare il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni secondo il criterio dell’uno contro zero, sono tenuti ad applicare il decreto;
3. distributori che effettuano vendite mediante tecniche di comunicazione a distanza: anche questi, pur non essendo obbligati, qualora intendano effettuare il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni secondo il criterio dell’uno contro zero, sono tenuti ad applicare il decreto.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del decreto i **RAEE professionali**, così come definiti all'articolo 4, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

Ritiro “uno contro zero”

I distributori, nei casi previsti (v. paragrafo precedente), effettuano il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente (c.d. “criterio dell’uno contro zero”). Tale ritiro è effettuato all'interno dei locali del punto di vendita del distributore, ovvero in un luogo situato in prossimità immediata dello stesso, purchè di pertinenza del punto vendita.

Il “**punto di vendita del distributore**” è inteso come il luogo fisico, aperto al pubblico e autorizzato ai sensi della normativa applicabile, presso il quale il distributore effettua a titolo professionale la vendita di apparecchiature elettriche ed elettroniche, a prescindere dal titolo giuridico in ragione del quale ne dispone.

Gli utilizzatori finali devono essere informati esplicitamente e con modalità chiare e di immediata percezione (es. avvisi posti nel punto vendita) dai distributori circa la gratuità del ritiro, nonchè del fatto che esso non comporta l’obbligo di acquistare altra o analoga merce. Inoltre i distributori dovranno organizzare, anche attraverso le associazioni di categoria, campagne informative o di sensibilizzazione e iniziative commerciali incentivanti o premiali per favorire il conferimento dei RAEE di piccolissime dimensioni.

In ogni caso i distributori possono rifiutare il ritiro di un RAEE di piccolissime dimensioni nel caso in cui questo rappresenti un rischio per la salute e la sicurezza del personale per motivi di contaminazione o qualora il rifiuto in questione risulti privo dei suoi componenti essenziali e se contenga rifiuti diversi dai RAEE (cfr. art. 12 c. 4 Dlgs 49/14).

Requisiti del luogo di ritiro e relativa gestione

Il “**luogo di ritiro**” è un’area specificamente allestita, situata all’interno o in prossimità dei locali del punto vendita del distributore, dedicata al conferimento gratuito dei RAEE di piccolissime dimensioni.

Il distributore, nel luogo di ritiro, deve mettere a disposizione degli utilizzatori finali uno o più **contenitori** con determinate caratteristiche, tra cui quella di riportare visibilmente l’indicazione delle tipologie di RAEE conferibili.

Con riferimento alla gestione dei contenitori, i distributori devono:

- garantire la **raccolta separata** dei RAEE di piccolissime dimensioni pericolosi da quelli non pericolosi in modo da preservarne l’integrità anche in fase di trasporto;
- adottare tutte le **precauzioni** per evitare il furto, il danneggiamento e il deterioramento dei RAEE raccolti, nonché la fuoriuscita di eventuali sostanze pericolose dagli stessi;
- provvedere allo **svuotamento** dei contenitori situati nel luogo di ritiro e al successivo **raggruppamento** degli stessi nel luogo di deposito preliminare;
- al momento dello svuotamento compilare il **modulo** di cui all’Allegato 1 “*Modulo di annotazione dei RAEE di piccolissime dimensioni trasportati dal luogo di ritiro al deposito preliminare*”.

Quest’ultimo modulo deve essere compilato e sottoscritto dal distributore, contrassegnato da un numero progressivo, conservato a cura dello stesso distributore per tre anni e allegato in copia al documento di trasporto (si veda oltre). I dati raccolti mediante la compilazione del modulo contribuiscono ad integrare le informazioni che devono essere rese annualmente dai distributori al Centro di coordinamento RAEE ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera b) del Dlgs 49/14.

Deposito preliminare alla raccolta

I RAEE di piccolissime dimensioni ritirati a mezzo dei contenitori sono raggruppati presso il **deposito preliminare alla raccolta**. A tale riguardo, si ricorda che i punti dove si effettua l'“uno contro zero” **non sono soggetti ad autorizzazione**, ordinaria o semplificata, **o iscrizione all'Albo** ex art. 208, 212, 213 o 216 Dlgs. 152/06.

I distributori che già effettuano il ritiro dei RAEE secondo le modalità dell'“uno contro uno” (regolate dall'art. 11, comma 2 Dlgs 49/14 e dal Dm 8 marzo 2010, n. 65) possono utilizzare anche per i RAEE ritirati in modalità “uno contro zero” il medesimo deposito preliminare; in questo caso anche le modalità per il prelievo e l'asporto non saranno quelle (semplificate) previste per l'“uno contro zero” (si veda sotto) ma quelle previste per l'“uno contro uno”.

Se non vuole ricorrere al deposito preliminare per l'“uno contro uno”, il distributore potrà dunque allestirlo presso il proprio punto di vendita o in prossimità dello stesso, con le seguenti caratteristiche:

- non essere accessibile da parte di soggetti terzi non autorizzati;
- essere dotato di pavimentazione;
- essere dotato di un'area di deposito dei RAEE protetta dalle acque meteoriche e dall'azione del vento (sistemi di copertura o recinzione, anche mobili);
- essere allestito in modo tale da dividere RAEE pericolosi da quelli non pericolosi,;
- assicurare l'integrità delle apparecchiature evitandone il deterioramento e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

In questo caso, il prelievo dal deposito preliminare per il successivo trasporto è effettuato **ogni sei mesi** o, in alternativa, quando il quantitativo raggruppatto **raggiunge complessivamente i 1.000 Kg**; in ogni caso, **la durata del deposito non può superare un anno**.

Trasporto

I RAEE di piccolissime dimensioni ritirati devono essere trasportati dal distributore, o da un trasportatore terzo che agisce in suo nome, esclusivamente dal luogo di raggruppamento fino a:

- un centro accreditato di preparazione per il riutilizzo;
- un centro di raccolta;
- un centro di raccolta o di restituzione organizzato e gestito dai produttori che abbiano istituito sistemi individuali o collettivi di gestione dei RAEE a condizione che i sistemi individuali o collettivi abbiano previamente stipulato apposita convenzione con il distributore e che il trasporto abbia ad oggetto solo ed esclusivamente i RAEE gestiti per il tramite di quel sistema;
- un impianto autorizzato al trattamento dei RAEE.

Il trasporto dei RAEE è accompagnato da un documento di trasporto conforme al modello di cui all'allegato 2. Il documento di trasporto è compilato, datato, numerato e firmato dal distributore o dal trasportatore che agisce in suo nome, deve recare in allegato i moduli di carico e scarico di cui all'allegato 1 ed è redatto in tre esemplari, di cui:

- uno rimane al centro o all'impianto destinatario dei RAEE;
- uno, sottoscritto dall'addetto al centro o all'impianto destinatario dei RAEE, è restituito al distributore dall'addetto al trasporto;
- uno, anch'esso sottoscritto dal centro o impianto, è trattenuto da chi esegue il trasporto.

Il distributore o il trasportatore, se diverso dal distributore, adempie all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, conservando per tre anni le copie dei documenti di trasporto relative ai trasporti effettuati.

Il trasporto dei RAEE di piccolissime dimensioni effettuato dal distributore o dai terzi che agiscono in suo nome è subordinato alla preventiva iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 3-bis (per la quale non è richiesta la prestazione di garanzie finanziarie).

Vendita a distanza

I distributori che effettuano la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, comprese televendita e vendita elettronica, nel caso intendano effettuare il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio dell'“uno contro zero”, si possono avvalere del luogo di ritiro e del luogo di deposito preliminare alla raccolta già allestiti da un altro distributore che non operi mediante tecniche di comunicazione a distanza, oppure possono organizzare direttamente tali attività secondo quanto previsto dal decreto. A tali distributori si applicano comunque gli stessi obblighi di informazione agli utilizzatori finali, che non devono sopportare maggiori oneri di quelli che sopporterebbero in caso di vendita non a distanza.